

Direttive concernenti le misure tecniche per la prevenzione della pneumoconiosi (silicosi) nell'estrazione e nella lavorazione della pietra

In applicazione dell'Ordinanza del Consiglio federale del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) e in base alle esperienze finora acquisite dovrebbero essere prese le seguenti misure d'ordine tecnico:

- 1 Lavori di perforazione nella roccia**
 - 1.1 Introduzione della perforazione a umido.
 - 1.2 Perforazione a secco con aspirazione della polvere e sua asportazione a mezzo condotte chiuse in posti in cui non esista più alcun pericolo per il personale, oppure precipitazione della polvere in filtri efficaci.
- 2 Attrezzi pneumatici e meccanici per la lavorazione della pietra**
 - 2.1 Applicazione del procedimento a umido.
 - 2.2 Procedimento a secco con aspirazione della polvere pericolosa immediatamente vicino al suo luogo di formazione, evacuazione della stessa a mezzo condotte chiuse in posti in cui non esista più alcun pericolo per il personale, oppure precipitazione della polvere in filtri efficaci.
- 3 Lavorazione a mano della pietra**

(senza impiego di attrezzi pneumatici o meccanici)

Dove la lavorazione della pietra avviene senza l'impiego di attrezzi pneumatici o meccanici, ossia solo con mazzotti, punte, scalpelli e simili, a mano, in locale racchiuso al minimo da tre pareti e sprovvisto di una sufficiente ventilazione naturale, la polvere pericolosa è da aspirare immediatamente vicino al suo luogo di formazione e da asportare o da far precipitare secondo la cifra 2.

4 Impianti di segatura della pietra

Applicazione del procedimento ad umido per tutte le macchine della lavorazione della pietra.

5 Impianti per la preparazione della ghiaia

5.1 Introduzione del procedimento ad umido, effettuando la frantumazione e la cernita della pietra con abbondante inaffiamento.

5.2 Installazione di un impianto di depolverizzazione, coprendo le macchine emananti polvere, come frantoi, vagli e tamburi, vibrovagli, ecc., e allacciandole a una forte ventilazione collegata a efficaci separatori di polvere.

5.3 Sistema combinato ossia, da un lato, procedimento ad umido per una parte dei frantoi e delle macchine di cernita e, dall'altro lato, impiego di depolverizzatori con separatori di polvere per le altre macchine.

6 Impianti di sabbiatura

6.1 Cabine chiuse di sabbiatura munite di aspirazione della polvere e di efficaci filtri.

6.2 Elmi ad immissione d'aria fresca per il personale.

6.3 Impiego di materiali di sabbiatura esenti da quarzo, come corindone, sabbia di vetro, scorie granulose, ecc.

ISTITUTO NAZIONALE SVIZZERO
DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Osservazione:

Attiriamo l'attenzione sul fatto che, nell'ambito d'applicazione delle presenti direttive, esistono altre disposizioni, non però emanate dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, e segnatamente:

– Ordinanza del Consiglio federale del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).

Ottenibile presso:

Centrale federale degli stampati e del materiale, Fellerstrasse 21, 3027 Berna.

INSAI, Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Casella postale, 6002 Lucerna (form. 1520).

– Ordinanza del Consiglio federale del 15 ottobre 1985 concernente l'obbligo d'annunciare i lavori per la costruzione di gallerie e l'abbattimento di rocce all'aperto.

Ottenibile presso:

Centrale federale degli stampati e del materiale, Fellerstrasse 21, 3027 Berna.

INSAI, Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Casella postale, 6002 Lucerna (form. 2342).